



Prot. n. 303-(3)/2023

Roma, 21 novembre 2023

Al **Dott. Giuseppe Celotto**
Direttore Generale del personale, organizzazione
e Bilancio
Ministero della Salute
dgpob@postacert.sanita.it

OGGETTO: Istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, co. 2, del D. Lgs n. 33 del 2013 e s.m.i.

Con riferimento al documento ricevuto “registro: **DGPOB**, numero di protocollo: **39712**, data protocollazione: **06/11/2023**, segnatura: **0039712-06/11/2023-DGPOB-MDS-P**”, ai sensi e per gli effetti delle norme citate in oggetto, si chiede copia del provvedimento, atto, o documento altrimenti definito, contenete le indicazioni “...della competente Corte dei conti, nel pieno rispetto dei menzionati principi di trasparenza e parità di trattamento...”, e gli atti discendenti di codesta spettabile Amministrazione, nei quali risultino i criteri adottati nelle procedure di attribuzione degli incarichi e nei quali “...è stato stabilito che la valutazione per ciascun candidato avvenga con l’attribuzione di un punteggio scelto da una scala numerica prestabilita (per es.: 0-5 per ciascun requisito).”, di cui alla nota 303.(2)/2023 del 09.11.2023, allegata.

Si chiede, inoltre, di indicare il link web, della pagina istituzionale del Ministero della Salute, dove sono pubblicate, ai sensi del D.Lgs 33/2013 e s.m.i., le graduatorie finali delle procedure di attribuzione degli incarichi ai Dirigenti sanitari, già concluse.

Come previsto dalla Delibera 1310 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, si chiede di voler trasmettere quanto richiesto in formato elettronico all’indirizzo di posta elettronica: dirpubblica@pec.it.

SEDE NAZIONALE

Via Pasquale Revoltella, 115-117– 00152 Roma (RM); cell.: +39 373 800 4319
www.dirpubblica.it – sede@dirpubblica.it – dirpubblica@pec.it – coordinamento.salute@dirpubblica.it
C.F.: 97017710589 – Partita I.V.A.: 04919551004

Per quanto attiene al contenuto della su menzionata nota, la scrivente Organizzazione sindacale ritiene necessario rilevare quanto segue.

In materia di attribuzione di incarichi dirigenziali, esiste già un chiaro orientamento giurisprudenziale che ha affermato che il conferimento di un incarico dirigenziale non è incompatibile con la preventiva attivazione di una procedura selettiva, tra gli aspiranti, che assuma le caratteristiche del pubblico concorso (Corte di Cassazione Sezioni Unite, 23 marzo 2005, n.6217; Corte di Cassazione Sezione Lavoro, 14 aprile 2015, n.7495).

In merito al rimando ai criteri disciplinati “...dall’art. 19 d.lgs. n. 165/2001, dal D.M. 16 giugno 2010, dai vigenti C.C.N.L. applicabili al personale dirigente, nonché, per le strutture complesse, dal D.I. del 9 agosto 2019...”, appare opportuno rimarcare che, eccezion fatta per l’anzianità di servizio (art. 2, comma 1, del Decreto Interministeriale 9 agosto 2019) le norme ed il CCNL citati, non disciplinano criteri di valutazione “oggettivi” né, in qualche modo “misurabili” che, se non meglio definiti, *potrebbero indurre ad una discrezionalità tecnica pressoché assoluta dell’organo valutativo, si dà minare la trasparenza e l’imparzialità del suo operato.* (ex multis T.A.R. Campania Napoli Sezione VI, 15 gennaio 2015, n.257; T.A.R. Puglia Bari Sezione II, 14 novembre 2013, n. 528; Consiglio di Stato Sezione V, 25 maggio 2012, n.3062.).

Come da consolidata giurisprudenza, si rammenta che “*le norme contenute nell’art.19, comma 1, D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165, obbligano l’Amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (art.1175 e 1375 c.c.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art.97 Cost.; tali norme obbligano la p.a. a valutazioni anche comparative, all’adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte; laddove, pertanto, l’Amministrazione non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile*”(Corte di Cassazione, 14 aprile 2008, n.9814; Corte di Cassazione, 26 novembre 2008, n.28274; Corte di Cassazione Sezione Lavoro, 14 aprile 2015, n.7495)”.

DIRPUBBLICA– Federazione del Pubblico Impiego – Coordinamento Salute

Via Pasquale Revoltella, 115-117– 00152 Roma (RM); cell.: +39 373 800 4319

www.dirpubblica.it – sede@dirpubblica.it – dirpubblica@pec.it – coordinamento.salute@dirpubblica.it

C.F.: 97017710589 – Partita I.V.A.: 04919551004

Nell'alveo di questo contesto normativo e giurisprudenziale si inserisce la sentenza T.A.R. Umbria che afferma *“pur a fronte della prevista esclusione della formazione di una graduatoria, non sfugge al Collegio che una selezione così strutturata..., e contraddistinta da una selezione dei candidati sia quanto alla valutazione del curriculum sia in relazione ad un colloquio), pur non essendo riconducibile ad un concorso pubblico in senso stretto, pare assumere valenza para-concorsuale essendovi una selezione comparativa tra i candidati a fronte della quale le relative posizioni sostanziali assumono consistenza di interesse legittimo all'ottenimento dell'incarico, secondo le regole predeterminate dalla legge e dall'avviso pubblico...”*. (Tar Umbria, Sezione Prima, n.192 del 30 aprile 2015.

Nella nota allegata, si asserisce che i *“...requisiti specifici, di studio e/o professionali, sono fissati nei singoli avvisi di interpello”*.

Ma la “comprovata” e/o “documentata” esperienza, l’“elevata capacità”, la “buona conoscenza della lingua” non sono requisiti “specifici”.

Ciò viene affermato dal Giudice Amministrativo *“...l'osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio della selezione di che trattasi, avrebbe anzitutto imposto la predeterminazione nell'avviso pubblico dei criteri di valutazione, al fine di delimitare la discrezionalità tecnica della Commissione e garantire una selezione rispondente agli interessi pubblici perseguiti”*. Ed ancora *“nel caso di specie, invece, l'avviso pubblico si è limitato ad individuare criteri del tutto generici in merito alla valutazione dei curricula dei candidati, individuando 4 indefiniti elementi (“Esperienza e capacità professionali e gestionali nell'ambito delle competenze e conoscenze riscontrabili nei servizi e settori analoghi a quelli oggetto del bando”, “Attitudini personali con particolare riferimento alla gestione per obiettivi e programmi”, “Risultati conseguiti nella propria esperienza professionale, con particolare riferimento alla gestione e realizzazione di obiettivi complessi”, “Esperienza in ruoli direttivi di unità organizzative complesse”) invero senza affatto stabilire quali sarebbero stati i parametri da osservare per poter accedere al colloquio e valutare i candidati”*.

Critico risulta anche il giudizio espresso nei confronti dell’operato della Commissione di

DIRPUBBLICA– Federazione del Pubblico Impiego – Coordinamento Salute

Via Pasquale Revoltella, 115-117– 00152 Roma (RM); cell.: +39 373 800 4319

www.dirpubblica.it – sede@dirpubblica.it – dirpubblica@pec.it – coordinamento.salute@dirpubblica.it

C.F.: 97017710589 – Partita I.V.A.: 04919551004

valutazione che, “...all'atto della seduta di insediamento, si è limitata a recepire del tutto acriticamente le suddette quattro voci valutative, stabilendo di assegnare ad ognuna di esse un punteggio massimo..... e stabilendo altresì di fissare in...X punti sui XX disponibili il punteggio minimo per accedere al colloquio, tutto ciò ad intervenuta scadenza dei termini di presentazione delle domande ...e a curricula dei candidati già pienamente conoscibili,....”.

Con quanto sopra, il giudice amministrativo si è preoccupato della “...discrezionalità tecnica pressoché assoluta dell'organo valutativo, si dà minare la trasparenza e l'imparzialità del suo operato, come invece imposto in qualsivoglia procedimento di selezione preordinato alla stipulazione di contratti pubblici, anche a non voler applicare nemmeno per analogia l'art.12 del D.P.R. n.487 del 1994 che in materia di concorsi pubblici impone alla Commissione esaminatrice la predeterminazione delle proprie regole di giudizio (ex multis T.A.R. Campania Napoli Sezione VI, 15 gennaio 2015, n.257; T.A.R. Puglia Bari Sezione II, 14 novembre 2013, n. 528; Consiglio di Stato Sezione V, 25 maggio 2012, n.3062.)”.

Aggiunge infatti che “La predeterminazione dei criteri di valutazione è invero cogente nella generalità dei procedimenti di tipo concorsuale, quale quello per cui è causa, quale garanzia minima a che la selezione dei candidati abbia carattere trasparente e non trascenda in arbitrarietà, non essendo viceversa possibile ricostruire l'iter logico seguito dalla Commissione per l'attribuzione dei punteggi numerici, così come avvenuto nel caso di specie. Tale discrezionalità assoluta dell'organo valutativo risulterebbe compatibile soltanto con una selezione “intuitupersonae” dell'incarico dirigenziale, come detto non ravvisabile nella fattispecie se non in violazione del principio costituzionale di buon andamento”.

Nel caso in cui gli interPELLI siano “aperti” all'esterno, ciò configurerebbe “...una aperta deroga al principio costituzionale dell'accesso tramite pubblico concorso...in quanto costitutivo di un rapporto di impiego pubblico...” non sorretta da esigenze di buon andamento e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarla qualora l'incarico dirigenziale di cui trattasi fosse assegnato a soggetti esterni all'Amministrazione. (Corte Costituzionale 23 aprile 2013, n.73; Consiglio di Stato Sezione VI, 4 novembre 2014, n.5431 - Corte Costituzionale 13 giugno 2013 n.137; Id. n.205 del 2006; nn.297, 363 e 448 del 2006, 104 del 2007; 161 del 2008, 215 e 293 del 2009; n.9, 10, 169, 195, 225, 235, 267, 354 del

DIRPUBBLICA– Federazione del Pubblico Impiego – Coordinamento Salute

Via Pasquale Revoltella, 115-117– 00152 Roma (RM); cell.: +39 373 800 4319

www.dirpubblica.it – sede@dirpubblica.it – dirpubblica@pec.it – coordinamento.salute@dirpubblica.it

C.F.: 97017710589 – Partita I.V.A.: 04919551004

2010; 7, 42, 52, 67, 68, 108, 127, 189, 299 e 310 del 2011; 30, 62, 100, 161, 177, 211, 212, 217, 226, 231 del 2012; 3 e 28 del 2013)”.

Ove poi, per l’interpello l’Amministrazione decida di operare una sorta di “preselezione” dei candidati, anche per questa deve esserne data chiara e preventiva indicazione, unitamente ai criteri che portano all’esclusione di parte degli istanti.

In ultimo, codesta spettabile Amministrazione, ritiene che le procedure di attribuzione degli incarichi ai Dirigenti sanitari “...non costituiscono procedure concorsuali, bensì procedure a carattere comparativo e, pertanto, pur essendo informate ai principi di trasparenza e parità di trattamento, non ricadono interamente nell’alveo applicativo della normativa in materia di concorsi pubblici...”, e, pertanto, “Il riferimento all’art. 12 del D.P.R. n. 487/1994, dunque, appare improprio ove si consideri che tali procedure non sono formalmente scandite dalle fasi proprie dei concorsi pubblici e non sussiste alcun obbligo di stabilire, nel corso di una prima seduta di insediamento della commissione, i criteri e le modalità di valutazione dei candidati.”.

Di contro, la stessa Amministrazione applica il prefato DPR, alle procedure selettive interne riservate alle aree, che non sono vere e proprie procedure concorsuali in quanto non “scandite dalle fasi proprie dei concorsi pubblici”, e crea una disparità di trattamento e di trasparenza tra i lavoratori afferenti all’area dirigenziale e quelli afferenti alle aree tecniche e amministrative, sia per ciò che attiene l’individuazione di criteri valutativi chiari, puntuali, obiettivi e misurabili, sia per ciò che attiene la decorrenza dei termini per eventuali impugnative.

Si resta in attesa di ricevere quanto richiesto e si porgono cordiali saluti.



Dott.ssa Elisabetta Bruschi
Responsabile Nazionale

DIRPUBBLICA– Federazione del Pubblico Impiego – Coordinamento Salute

Via Pasquale Revoltella, 115-117– 00152 Roma (RM); cell.: +39 373 800 4319

www.dirpubblica.it – sede@dirpubblica.it – dirpubblica@pec.it – coordinamento.salute@dirpubblica.it

C.F.: 97017710589 – Partita I.V.A.: 04919551004